



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona - P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



Deliberazione del Direttore Generale

N. 434 del 05/08/2010

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. RATIFICA DELL'ACCORDO STIPULATO CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 8 LUGLIO 2010 SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 8 DEL CCNL 31/07/2009.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:

Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane

PER CONOSCENZA:

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Servizio per le Professioni Sanitarie
Direzione Medica OP

Direttore Amministrativo
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria
Direzione Medica OCM
Unità Controllo di Gestione

ESEGUIBILE ai sensi di Legge
dal 05/08/2010

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 05/08/2010

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 05/08/2010
RICEVUTA dal Collegio Sindacale il 05/08/2010

p. Il Responsabile Servizio Affari Generali

p. Il Responsabile Servizio Affari Generali

p. Il Responsabile Servizio Affari Generali

F.to Schena

F.to Schena

F.to Schena

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 434 DEL - 5 AGO. 2010

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. RATIFICA DELL'ACCORDO STIPULATO CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 8 LUGLIO 2010 SULL'UTILIZZO DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 8 DEL CCNL 31/07/2009.

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che in data 8 luglio 2010 è stato sottoscritto, fra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la RSU Aziendale nonché con le OO.SS. del Comparto, l'accordo, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente le modalità di utilizzo del Fondo di Produttività di cui all'art. 8 del CCNL 31/07/2009;

Visti e richiamati i CC.CC.NN.LL. vigenti per l'Area del Comparto Sanità, con particolare riferimento alle materie trattate;

Preso atto che il Fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio per la qualità delle prestazioni individuali, risulta definito con decorrenza 1 gennaio 2008 così come determinato da relazione tecnico-finanziaria contenuta nell'allegato 1 dell'accordo, con gli incrementi contrattuali previsti, a valere per l'anno 2010;

Ritenuto di destinare una quota delle risorse del Fondo per la Produttività sopra citato pari a €. 265.050,00 per l'incentivazione di maggiori responsabilità delle cat. D e DS e una quota pari a €. 75.000,00 per il finanziamento di maggiori obiettivi per interventi strategici e straordinari, individuati dalla Direzione Generale;

Precisato che, l'attribuzione dell'incarico per l'incentivazione di maggiori responsabilità delle Cat. D-DS è di durata annuale e potrà essere prorogato a seguito di valutazione positiva del Dirigente, d'intesa con il Direttore Generale;

Stabilito che per l'anno 2010, la quota del "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", decurtato delle quote destinate all'incentivazione di maggiori responsabilità e per maggiori obiettivi individuati dalla Direzione Generale, continuerà ad essere erogata ai singoli a titolo di acconto mensile nella misura del 60% del Fondo medesimo, con



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

verifica trimestrale sullo stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati, così come valutato dal Servizio Controllo di Gestione, con sospensione degli acconti nel caso di verifica negativa, e precisato inoltre che il saldo della produttività individuale sarà erogato a consuntivo, a seguito di valutazione delle performance individuali, come risultante dalla scheda di valutazione individuale;

Considerato che eventuali risorse non utilizzate, per l'incentivazione di maggiori responsabilità delle Cat. D-DS e per il finanziamento di maggiori obiettivi per interventi strategici e straordinari, individuati dalla Direzione Generale, saranno redistribuite con i criteri di cui al comma 6 dell'accordo sull'Utilizzo del Fondo di Produttività allegato al presente provvedimento;

Preso atto delle dichiarazioni verbali delle OO.SS. FP CGIL, UIL FPL, CISL FPS e NURSING UP, allegate come parte integrate dell'accordo sull'utilizzo del Fondo per la Produttività;

Ritenuto di dover prendere atto dell'accordo di cui si tratta;

Tutto ciò considerato;

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di ratificare e di dare attuazione all'accordo sottoscritto in data 8 luglio 2010, fra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la RSU Aziendale nonché con le OO.SS. del Comparto, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente le modalità di utilizzo del Fondo di Produttività di cui all'art. 8 del CCNL 31/07/2009.

Verona, li - **5 AGO. 2010**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)






Pag. 3

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA,
LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 8 LUGLIO 2010**

Tra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la R.S.U. aziendale e le OO.SS. del Comparto, nella riunione dell'8 luglio 2010, è stato raggiunto il seguente accordo:

**UTILIZZO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ
DI CUI ALL'ART. 8 DEL CCNL 31.07.2009**

1. Il fondo per il finanziamento della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio per la qualità delle prestazioni individuali, risulta definito, con decorrenza 1 gennaio 2008, così come da relazione tecnico - finanziaria allegata (Allegato n.1) con gli incrementi contrattuali previsti, a valere per l'anno 2010;
2. Le parti prendono atto delle innovazioni introdotte in materia dalla Legge n.15 del 4 marzo 2009 e dal Dlgs n.150 del 27 ottobre 2009, con cui è stata definita una nuova disciplina per il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di elevare gli standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e delle performance organizzativa e individuale. A tal fine si stabilisce che sia destinata una quota delle risorse del "Fondo", di cui al comma 1, nella misura definita nei successivi commi 3 e 4, per la remunerazione di maggiori obiettivi e responsabilità, così individuate:
 - a. per l'incentivazione di maggiori responsabilità delle cat. D e DS;
 - b. per il finanziamento di maggiori obiettivi per interventi strategici e straordinari, individuati dalla Direzione Generale;
3. Al personale delle cat. D e DS, di cui al comma 2 lett. a) a cui sono assegnati dal proprio dirigente responsabile "obiettivi" che comportino maggiori responsabilità effettive per le funzioni svolte, legate alla complessità dei processi lavorativi e a una maggiore gestione di carichi di lavoro, viene riconosciuto un beneficio economico annuale nella misura massima di € 1.550,00, erogato come quota parte delle risorse di cui al comma 2 succitato. Complessivamente vengono destinate per l'incentivazione di "maggiori responsabilità" risorse pari a 265.050,00 euro della quota del fondo di cui al comma 2, ripartite in € 196.850,00 riservati alle professioni sanitarie, in € 58.900,00 riservati alle professioni amministrative e in € 9.300,00 riservati alle professioni tecniche. L'erogazione della quota di € 1.550,00 avviene, a consuntivo, previa valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi fissati. L'attribuzione dell'incarico per "maggiori responsabilità" è annuale e potrà essere prorogato a seguito di valutazione positiva del Dirigente, d'intesa con il Direttore Generale. Il Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane informerà annualmente la RSU e le OO.SS. dei dipendenti a cui sarà attribuito l'incarico per "maggiori responsabilità". Il presente comma sostituisce e modifica l'accordo decentrato del 19 dicembre 2008 e l'art. 10 dell'accordo decentrato del 28 luglio 2000. Le parti si impegnano a ridurre progressivamente la quota parte del Fondo erogata per maggiori obiettivi, di cui al presente comma.
4. La Direzione Generale, per gli obiettivi di cui al comma 2 lett. b) disporrà di una quota parte del Fondo, pari a 75.000 euro. Tali risorse saranno utilizzate mediante standard progettuale.





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



pag. 4

- I progetti individuati dalla Direzione Generale dovranno essere coerenti con la programmazione di budget così come espressa nel documento di programmazione aziendale;
5. I criteri, per la determinazione delle quote e per la valutazione delle performance per l'erogazione del premio della qualità delle prestazioni individuali per l'anno 2011, saranno definiti in conformità alle direttive della Commissione di cui all'art. 13 del DLgs n. 150/2009 e agli indirizzi emanati dalla Regione Veneto;
 6. In attesa delle definizioni della prossima sessione contrattuale, e del recepimento delle emanande direttive della Commissione di cui all'art. 13 del DLgs n.150/2009, le parti concordano che, per l'anno 2010, le quote individuali del "Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", decurtato delle quote di cui al precedente comma 2, continuino ad essere erogate a titolo di acconto mensile nella misura del 60% del fondo, con verifica trimestrale sullo stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati, così come trasmessi dal Servizio Controllo di Gestione, con sospensione degli acconti nel caso di verifica negativa. Il saldo delle quote individuali di produttività collettiva avverrà a seguito di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. Il saldo della produttività sarà erogato a consuntivo, mediante la valutazione delle performance individuali, come risultante dalla scheda di valutazione individuale;
 7. Eventuali risorse non utilizzate per le necessità sopra individuate al comma 2 del presente articolo saranno ridistribuite con i criteri stabiliti nel comma 6;
 8. Con riferimento al comma 6, nel caso in cui nel corso dell'anno risultino verifiche negative, di tale risultato sarà data comunicazione al dirigente il quale provvederà a darne comunicazione a tutto il personale appartenente all'U.O.

Verona, 8 luglio 2010

per l'Amministrazione

la Responsabile S.S.G.R.U.
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

la Responsabile S.P.S.
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zacchi *Angela Mangano*

per le OO.SS.

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPI

FIALS

FSI

NURSING UP

maia p. marzani

Anna P. Terenzi


fuelli *l.f.* (SEGUG NORA 6 VERONA)

.....

Silvia Torchi

Maestri Andrea

*con allegata nota a



DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGIL FUNZIONE PUBBLICA di Verona, in merito all'accordo sottoscritto in data odierna tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la R.S.U. e le OO.SS. del Comparto, relativo all'utilizzo del fondo di produttività di cui all'art.8 del C.C.N.L. 31.7.2009, precisa quanto segue:

La CGIL non condivide la possibilità di sovrapporre la quota per maggiori responsabilità con gli istituti delle Posizioni Organizzative e dei Coordinamenti.

Ritiene, comunque, che la trattativa abbia segnato importanti passi avanti nella direzione di un superamento della sovrapposizione di detti istituti e della discrezionalità della loro assegnazione.

In particolare considera significativa la previsione di assegnazione della quota per maggiori responsabilità a fronte di incarichi annuali legati a precisi obiettivi oggetto di valutazione, come pure l'impegno ad andare ad una progressiva riduzione delle risorse destinate a questo scopo.

Verona, 8 luglio '10

LA SEGRETARIA GENERALE
(Mariapia Mazzasette)

Mariapia Mazzasette

Verona, 9 luglio 2010

Prot. N. 04/2010

Oggetto: Accordo sull'utilizzo del fondo di produttività collettiva firmato in data 8 luglio 2010
Nota a verbale.

La FP CISL dichiara che alla firma posta su questo accordo non può essere attribuito il valore di condivisione totale di tutti gli aspetti riguardanti l'utilizzo del fondo di produttività, sui quali la FP CISL ha già espresso notevoli riserve sia con nota scritta che nel corso delle trattative.

Ci si riferisce in particolare alla previsione contenuta nell'ultimo capoverso del comma 3 del presente accordo, laddove è testualmente riportato: "Le parti si impegnano a ridurre progressivamente la quota parte del Fondo erogata per maggiori obiettivi".


La FP CISL manifesta la sua piena e totale contrarietà a qualunque ipotesi di riduzione della quota destinata al finanziamento di maggiori responsabilità delle cat. D e DS, posto che trattasi di un beneficio economico storicamente presente nella nostra Azienda da diversi anni, strategicamente rivolto a differenziare il ruolo di tutto quel personale che si assume un onere aggiuntivo rispetto agli altri colleghi direttivi.

La FP CISL infine non condivide il motivo per cui non sia stata recepita anche nel presente accordo la previsione di cui al punto 6) dell'accordo del 19.12.2008, laddove viene stabilito che "non può essere attribuito il beneficio economico del "coordinamento" (ora denominato maggiori responsabilità) ad attività segretariali di reparto".

Relativamente a quest'ultimo punto la FP CISL rammenta che, con l'accordo del 6 dicembre 2007, l'Amministrazione si era impegnata a trasferire nei servizi centrali i collaboratori amministrativi professionali in servizio nelle segreterie di reparto.

Distinti saluti

SEGRETARIO SAS CISL AOUI
(Anna Pia Zenorini)





Pag.7

Verona 09 Luglio 2010
Prot. n° 118/10


**Oggetto: Dichiarazione da allegare al verbale dell'incontro OO.SS/RSU e Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona del 08/07/2010.
Utilizzo del fondo di produttività di cui l'art. 8 del CCNL 31/07/2009**

La UIL FPL come già dichiarato in contrattazione non sottoscrive il punto a. "per l'incentivazioni di maggiori responsabilità delle categorie D e DS che sono nella misura massima di 1.550,00" in quanto è incompatibile tra le "Posizioni Organizzative" e quanto previsto per "Maggiori Responsabilità"

Distinti Saluti

Il Segretario Provinciale
UIL FPL Verona
Ernesto Tamburini





Pag.8

Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
Via CARLO CONTI ROSSINI 26 - 00147 - Roma
Tel e Fax 06 5123395 Numero Verde 800 95 95 29
Indirizzo internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali)- email: info@nursingup.it
www.nursingup.veneto.it
NURSING UP VERONA

Verona, li 8/7/2010

alla cortese attenzione

Dott.ssa Antonella Vecchi
Responsabile SSGRU
Azienda Osped.Integrata Verona

Oggetto: nota a verbale sull'accordo sul fondo produttività 2008-2009 e 2010

Con la presente, la scrivente O.S. , formalizza con nota a verbale quanto segue, in relazione all'accordo in oggetto, sottoscritto in data 8/7/2010:

Il sindacato Nursing up esprime il proprio rammarico per il mancato inserimento nell'accordo di quanto da noi proposto in data 24/6/2010 e cioè la creazione di un **fondo dedicato pari a 75.000 euro annui, finalizzato ad incentivare particolari situazioni infermieristiche (infermieri che operano in settori di emergenza/urgenza nei pronti soccorsi e che non beneficiano dell'indennità di terapia intensiva, infermieri coinvolti in particolari assunzioni di responsabilità o progetti, individuati con apposito accordo).**

distinti saluti

Cesare Hoffer
dirigente sindacale Nursing up





**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA AL CCNL
BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
SOTTOSCRITTO IN DATA 31 LUGLIO 2009**

Il 31 luglio 2009 è stato sottoscritto il Ccnl del personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale per il biennio economico 2008/2009. Composto da 10 articoli, suddivisi tra disposizioni di carattere generale e altre tre parti, quattro tabelle ed un allegato, provvede a stabilire, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, gli incrementi retributivi del trattamento economico tabellare, delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie in cui è suddiviso il personale dipendente. Successivamente regola gli istituti economici connessi.

Nella parte I, si richiamano gli elementi essenziali del Contratto relativi alla durata ed alla decorrenza dello stesso. Si elencano, inoltre, gli istituti demandati alla contrattazione regionale, che in questa sede non rilevano, nell'ambito del Coordinamento. Si modificano i criteri della mobilità interna e della mensa. Da ultimo, si richiamano fortemente i principi atti a determinare l'erogazione dei compensi relativi alla produttività.

Nella parte II, l'articolo 7, "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", l'articolo 8, "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", e l'articolo 9, "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" confermano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli analoghi fondi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Ccnl 10 aprile 2008, nonché tutte le modalità di utilizzo ivi previste. In particolare, per gli articoli 7 ed 8, le conferme riguardano anche le modalità di incremento delle voci non consolidate che, sussistendone le condizioni, possono continuare ad alimentare i fondi stessi al fine di dare continuità ai sistemi di finanziamento della contrattazione integrativa. Si richiama solamente che, in applicazione del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, la possibilità di incremento del fondo della produttività utilizzando la quota parte dei risparmi da part-time resasi disponibile nell'anno, vale solo per il periodo dal 1° gennaio 2008 a tutto il 24 giugno 2008 in quanto, in data 25 giugno, entra in vigore il sopracitato decreto che annulla tale possibilità per i periodi futuri. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli articoli 7 e 9 (condizioni di lavoro e fasce) non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse residue sono temporaneamente spostate nel fondo dell'articolo 8 (produttività), ove peraltro non si storicizzano, dovendo essere riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo. Particolare interesse suscita l'articolo 10 che individua la percentuale





massima di ulteriori risorse messe a disposizione dalla regione che, per il periodo contemplato nel contratto in esame, è dello 0,8 per cento del monte salari 2007, e necessitano però di direttiva regionale.

La parte III, richiama, qualora ce ne fosse bisogno, gli effetti dei nuovi valori economici sul personale cessato, sul trattamento pensionistico ed assistenziale.

Per scelta, nella determinazione delle risorse che formano i fondi contrattuali, si ritiene opportuno procedere non secondo l'ordine degli articoli di riferimento, ma, in ordine di rilevanza. Si rammenta che sono fatti salvi gli articoli dei precedenti contratti non disapplicati o non sostituiti.

Articolo 9 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Conferma l'analogo fondo di cui all'articolo 10 del Ccnl 10 aprile 2008, che a sua volta confermava l'articolo 31 del Ccnl 19 aprile 2004, e le relative fonti di finanziamento. Il dato iniziale di costituzione del fondo anno 2008 è quello del consolidato alla data del 31/12/2007. Allo stesso deve essere aggiunto il saldo R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) rapportato ad anno tra assunti e cessati nell'anno 2007. Si incrementa altresì dei maggiori valori di fascia previsti dalla tabella A allegata al Ccnl.

ANNO 2008

Ccnl 10/07/2008 – Articolo 9, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	13.181.370,05
Ccnl 10/04/2008 – Articolo 10, comma 1, saldo RIA del personale assunto/cessato dal servizio nell'anno 2007 rapportata ad anno.	139.201,92
Ccnl 10/04/2008 – Articolo 10, comma 1, ratco saldo RIA del personale assunto/cessato dal servizio nell'anno 2008.	79.987,90
Ccnl 10/07/2008 – Articolo 9, comma 2, maggiori valori di fascia per l'anno 2008.	39.742,56





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)




pag. 11

Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative.	28.037,10
TOTALE FONDO	13.468.339,53

ANNO 2009

Ccnl 10/07/2008 - Articolo 9, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	13.181.370,05
Ccnl 10/04/2008 - Articolo 10, comma 1, saldo RIA del personale assunto/cessato dal servizio nell'anno 2007 rapportata ad anno.	139.201,92
Ccnl 10/04/2008 - Articolo 10, comma 1, saldo RIA del personale assunto/cessato dal servizio nell'anno 2008 rapportata ad anno.	104.766,48
Ccnl 10/04/2008 - Articolo 10, comma 1, rateo saldo RIA del personale assunto/cessato dal servizio nell'anno 2009.	115.256,28
Ccnl 10/07/2008 - Articolo 9, comma 2, maggiori valori di fascia per l'anno 2008.	39.742,56
Ccnl 10/07/2008 - Articolo 9, comma 2, maggiori valori di fascia per l'anno 2009.	307.210,67
Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è stata attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative.	28.935,73
TOTALE FONDO	13.916.483,69

Per l'anno 2010 è possibile determinare l'entità del fondo per l'inizio anno in attesa della sottoscrizione di un nuovo Ccnl. Si deve togliere dal fondo dell'anno 2009 il rateo del saldo RIA degli assunti/cessati nell'anno 2009 e si mette lo stesso istituto annualizzato. Pertanto il Fondo iniziale 2010 ammonta ad **euro 13.977.217,25** (13.916.483,68 - 115.256,28 + 175.989,84).





Articolo 8 – Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Anche in questo caso il fondo è formato dal consolidato alla data del 31/12/2007, confermando le risorse di cui all'articolo 9 del Ccnl 10/04/2008 che si riconduce all'articolo 30 del Ccnl 19/04/2004. Degna di nota l'indicazione di cui al comma 3 dell'articolo di cui trattasi che conferma, e solo per l'anno 2008, il conteggio del risparmio del part-time a tutto il 24/06/2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, che ha interrotto tale clausola.

ANNO 2008


Ccnl 10/07/2008 – Articolo 8, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	5.137.098,49
Ccnl 10/07/2008 – Articolo 8, comma 3, risparmi da part-time, ai sensi della legge n. 662/96, a tutto il 24/06/2008.	567.013,80
TOTALE FONDO	5.704.112,29

ANNO 2009

Ccnl 10/07/2008 – Articolo 8, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	5.137.098,49
TOTALE FONDO	5.137.098,49

Articolo 7 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro, pericolo o danno.

Non presenta modifiche od integrazioni rispetto al passato. Infatti è confermata la disciplina di cui all'articolo 8 del Ccnl 10/04/2008 ed il consolidato di partenza è quello del 31/12/2007.





ANNO 2008

Ccnl 10/07/2008 – Articolo 7, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	7.882.175,94
Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative.	- 28.037,10
TOTALE FONDO	7.854.138,84

ANNO 2009

Ccnl 10/07/2008 – Articolo 7, comma 1, fondo consolidato alla data del 31/12/2007.	7.882.175,94
Valore annuo delle 65 ore di lavoro straordinario dei dipendenti a cui è attribuita l'indennità di funzione per le posizioni organizzative.	- 28.935,73
TOTALE FONDO	7.853.240,22

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2009

Un discorso a parte meritano le risorse aggiuntive regionali valide ai fini dell'incremento del fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della prestazione individuale. Sono messe a disposizione della Regione previo accordo sindacale in materia. Discendono dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, del Ccnl 19/04/2004, come confermato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del Ccnl 10/04/2008.

Con DGR n. 1669 del 9 giugno 2009, la Regione Veneto ha recepito l'accordo di cui trattasi con le controparti sindacali, concordando con le stesse, ed autorizzando di conseguenza le aziende e gli enti del S.S.R. ad incrementare i predetti fondi, per l'anno 2009, nella misura dello 0,7% del monte salari dell'anno 2001.

Tali risorse, per l'anno 2009, ammontano ad **euro 631.387,35**.

